

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss., 20 ss. et 35 ss. D.Lgs. n. 117/2017, è costituita un'associazione di promozione sociale sotto la denominazione

"Violetta la forza delle donne A.P.S. E.T.S"

Siglabile

"Violetta A.P.S. E.T.S."

ART. 2) SEDE

La sede è stabilita nel Comune di Ivrea (To), con indirizzo, attualmente, in strada vicinale Montodo n.c. 1.

ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione è laica, apartitica e aconfessionale; non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo del disagio e delle problematiche sociali inerenti le donne e i minori, ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito della diffusione della corretta cultura del rapporto tra generi, delle azioni per il contrasto alla violenza in generale nei confronti delle donne, prefiggendosi di sostenere, accogliere e orientare le donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso da chiunque provengano.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 1 e dell'art. 35 comma

primo D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento delle suddette finalità l'associazione di promozione sociale esercita, in favore di terzi, dei propri associati o di loro familiari le seguenti attività di interesse generale:

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 D.Lgs. 117/2017;
- interventi e prestazioni sanitarie.

In particolare, le finalità dell'Associazione sono:

- a) promuovere l'eliminazione della violenza contro le donne in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne - Pechino 1995) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico e alla partecipazione alla vita della comunità);
- b) approfondire la ricerca, la riflessione, il dibattito e l'agire rispetto al fenomeno della violenza contro le donne. Il progetto si fonda sull'autodeterminazione e sulla relazione tra donne, e tra donne e uomini, al fine di rimuovere ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale od economica praticata nei confronti delle donne e dare visibilità alla loro forza;
- c) la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere in ogni forma

ed ogni tipo di discriminazione contro le donne, tenendo conto della relazione tra violenza domestica e violenza assistita, favorendo una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza;

d) offrire aiuto alle donne che subissero molestie, maltrattamenti e violenze, sia nella famiglia che nel sociale, nel rispetto della loro cultura, etnia, religione, restituendo loro autonomia, maggior senso di dignità e autostima;

e) garantire il collegamento con la rete dei servizi territoriali con il supporto di risorse di pronto intervento e prima accoglienza, di rilevazione e valutazione della pericolosità della situazione, di presa in carico dei bisogni di sostegno e cura specifici in favore delle donne che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, vittima di atti persecutori o stalking; di minori oggetto di maltrattamenti, abusi o vittime di violenza assistita;

f) instaurare rapporti di collaborazione e scambio con altri Centri Antiviolenza e Case delle Donne sia in Italia che all'estero, per lo scambio ed il confronto di esperienze, entrando anche a far parte di Associazioni Nazionali come Di.Re. e Coordinamenti Regionali;

g) fornire consulenza legale;

h) accoglienza e informazione per l'attivazione di risorse sociali e l'inserimento lavorativo o la scelta del percorso formativo. Attività di formazione, aggiornamento e orientamento al lavoro;

i) promuovere interventi formativi, la ricerca, il dibattito e la divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le donne e i minori.

Ricerche, convegni, seminari, dibattiti ed ogni genere d'iniziativa tesa alla prevenzione, all'informazione e all'individuazione della problematica e agli interventi concreti di sostegno. La didattica specifica, nelle scuole, negli enti, nel privato, con particolare riferimento al tema della violenza domestica. Non ultima, una capillare e continuativa formazione sulla violenza maschile sulle donne nelle scuole, nelle strutture sanitarie, negli organismi delle forze dell'ordine, e così via;

j) promuovere e sperimentare nuove forme di rapporto con le istituzioni pubbliche, ovvero con le Amministrazioni locali chiamate a sostenere e valorizzare i progetti delle donne;

k) promuovere iniziative di carattere culturale, sociale, di ricerca, in riferimento al tema della violenza di genere;

l) promuovere e organizzare gruppi e corsi di varie attività (alfabetizzazione per donne immigrate, pittura, poesia, cucito, letteratura, informatica, politica, lingue, yoga, etc) con lo scopo di favorire l'espressione e la creatività femminile, oltre che aggregare, stimolare e dare modo alle donne di parlare, conoscersi e ricostruire anche un percorso di vita fuori dalla violenza e dalla sottomissione.

Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore dei soggetti svantaggiati suindicati e, in generale, di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e/o privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità

dell'Associazione, le seguenti attività:

1. attivare una linea telefonica di aiuto e di confronto e allestire un luogo di accoglienza e incontro per le donne vittime di violenze fisiche e psicologiche e loro familiari;
2. effettuare colloqui-accoglienze telefoniche sulle questioni del maltrattamento e della violenza domestica;
3. effettuare incontri, colloqui di accoglienza e valutazione del livello di rischio, con eventuale messa in protezione della donna e/o dei figli minorenni;
4. restituire alla donna possibili percorsi per l'affrancamento dalla situazione di violenza e di orientamento al progetto individuato;
5. offrire consulenza legale e patrocinio legale finalizzati alla restituzione dei possibili percorsi di tutela legale e giudiziaria;
6. effettuare colloqui di consulenza e supporto psicologico della donna;
7. prendere in carico e accompagnare nel percorso di uscita dalla situazione di violenza nei casi di accoglienza abitativa presso strutture di ospitalità;
8. sostenere e rappresentare la donna nelle proprie istanze e rapporti con i Servizi Sociali, accompagnandola per tutta la durata del percorso di affrancamento dalla violenza e sino al raggiungimento delle autonomie personali;
9. promuovere e/o gestire iniziative socio/economiche, sportelli informativi, associazioni, enti e imprese per garantire un sostegno alle donne che desiderano realizzare percorsi di inserimento lavorativo e attività imprenditoriali;

10. partecipare ai Tavoli istituzionali e non per la condivisione di buone prassi e il coordinamento delle azioni di prevenzione sul territorio, promuovendo e/o partecipando ad una rete interistituzionale che migliori la qualità dei servizi attraverso la definizione di protocolli d'intesa con tutte le risorse istituzionali e del privato sociale, perché si produca un riconoscimento e un adeguato intervento sinergico sul problema;
11. promuovere e strutturare rapporti di collaborazione con tutti i soggetti, ivi comprese le Istituzioni e i servizi del territorio, che interagiscono con le finalità dell'associazione, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla Legge;
12. partecipare ai Coordinamenti Regionali, Nazionali e Internazionali della Rete dei Centri Antiviolenza;
13. realizzare banche dati, anche a fini statistici;
14. effettuare attività di sostegno per le donne e i bambini del territorio, mediante la strutturazione di gruppi incontro e tematici;
15. organizzare e/o gestire direttamente e/o tramite specifiche convenzioni tutte le attività culturali che siano un'occasione di incontro e confronto sui temi della violenza domestica, del rispetto nonché iniziative di approfondimento attraverso dibattiti, seminari, convegni, cicli di lezioni, indagini, ricerche di mercato, servizi di informazione e assistenza anche in partenariato con altri enti e associazioni nazionali ed estere, conferenze, in presenza, sul web e in ogni altra forma possibile;
16. promuovere, gestire, partecipare e/o aderire a gruppi, progetti, opere nei quali si esprimano gli interessi della donna e dei minori, in particolare in quelle azioni rivolte a migliorare la qualità della vita;

17. promuovere, gestire e organizzare direttamente e/o tramite specifiche convenzioni Centri di ascolto, centri di accoglienza, case residenziali per donne e/o minori vittime di violenza;

18. promuovere e/o gestire iniziative editoriali e di informazione di ogni genere, compresa la stampa, la diffusione di periodici e riviste, nonché l'uso delle reti televisive, radiofoniche, web, tutti i supporti social ed ogni altro canale disponibile.

L'associazione potrà svolgere attività di natura economica, in via non prevalente, nonché accettare donazioni, eredità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'associazione di promozione sociale può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 D.Lgs. 117/2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 D.Lgs. 117/2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo decreto.

ART. 4) DURATA

L'associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato. Ogni associato potrà recedere dall'associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dal presente statuto.

TITOLO II

FONDO COMUNE E RISORSE

ART. 5) FONDO COMUNE

Il fondo comune, comprensivo di quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.

Per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6) LAVORATORI DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 117/2017, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia

necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

TITOLO III

ASSOCIATI

ART. 7) REQUISITI E CONDIZIONI DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 comma 1 D.Lgs. 117/2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35 comma 1 *bis* D.Lgs. 117/2017 se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma primo, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 D.Lgs. 117/2017 possono essere associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- condividere pienamente i principi fondanti dell'associazione.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;
- la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui

all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

9) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 D.Lgs. 117/2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

ART. 10) DESCRIZIONE DEGLI OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

L'associazione può ottenere prestiti, infruttiferi di interesse, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

ART. 11) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, mancato pagamento della quota associativa o per causa di morte.

ART. 13) RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione di promozione sociale dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che siano receduti non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 14) ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a due anni.

L'esclusione deve essere decisa dall'organo direttivo e deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo medesimo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso

dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15) MORTE DELL'ASSOCIATO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

ART. 16) ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, scegliendo in particolare i componenti tra donne e uomini che siano distinti per l'impegno profuso nell'attività dell'associazione e che siano soci da almeno tre anni;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati,
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;

- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 17) DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto. Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ. in quanto compatibile.

ART. 18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata A.R., PEC, e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di PEC o indirizzo di posta elettronica comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede l'associazione o su tutto il territorio nazionale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 19) QUORUM DELL'ASSEMBLEA

Salvo quorum diversi previsti dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ. le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART 20) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, qualunque sia il numero dei presenti.

ART 21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3 c.c., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* c.c., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo della sede dell'associazione entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis* comma 4 c.c., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea può avvenire con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART. 23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24 comma 3 D.Lgs. 117/2017 ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere

rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi direttivi e di controllo dell'associazione.

TITOLO V

DIREZIONE E CONTROLLO

ART. 24) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate da almeno tre anni ovvero indicate dagli enti giuridici associati da almeno tre anni.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime della maggioranza di tutti gli associati solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia

stato sostituito;

- morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;

- per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 c.c., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative. Per gli atti acquisitivi e dispositivi immobiliari nonché per le aperture di credito e, in generale, per l'indebitamento presso il sistema bancario per importi superiori a Euro 10.000 (diecimila) è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo può predisporre appositi Regolamenti interni sia previsti dal presente statuto sia ritenuti utili od opportuni per meglio regolamentare il funzionamento e la concreta organizzazione dell'attività associativa.

ART. 25) SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella prima adunanza successiva alla sua nomina elegge tra i propri componenti un Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vice Presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario dell'associazione e un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno due giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R., pec, e-mail ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza

di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, ove nominato, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano per carica.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

ART. 26) COMPENSO AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 27) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione di promozione sociale spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, o ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 28) RESPONSABILITA' DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 117/2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. c.c., in quanto compatibili.

ART. 29) GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più gruppi di lavoro, al fine di gestire lo sviluppo di progetti determinati, nella concreta organizzazione dell'attività dell'associazione.

Possono essere componenti dei gruppi di lavoro solo altri associati; un rappresentante per ciascun gruppo di lavoro può essere invitato alle sedute del Consiglio Direttivo per rendere conto dello sviluppo dei progetti.

Durata, modalità di funzionamento e di scelta nella composizione verranno previsti da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

ART. 30) REFERENTE SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo nomina un Referente Scientifico che dura per tutto il tempo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo.

Il Referente può essere scelto anche tra i non associati e può essere nominato più volte a ricoprire l'incarico; può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Per essere nominato, sono richiesti i seguenti requisiti:

1. laurea in psicologia con specializzazione in psicoterapia individuale e di gruppo conseguita presso una scuola riconosciuta, con iscrizione

all'albo degli psicologi e psicoterapeuti;

2. uno o più percorsi di formazione sul tema della violenza domestica;

3. esperienza comprovata nell'ambito dell'aiuto psicologico alle donne

che hanno subito maltrattamento.

Il Referente Scientifico ha il compito di supportare l'Associazione e il

Consiglio Direttivo, con pareri non vincolanti, nei seguenti ambiti:

- definizione del programma delle attività;
- monitoraggio e/o realizzazione degli interventi;
- stipula di protocolli e/o convenzioni con soggetti pubblici o privati, finalizzati a realizzare attività congiunte;

Il Referente Scientifico propone i nominativi dei componenti il Comitato Scientifico, qualora il Consiglio Direttivo ne decida l'istituzione, e lavora in sinergia con i gruppi di lavoro e con la persona che si occupa della comunicazione.

ART. 31) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, che viene presieduto dal responsabile scientifico stesso.

Il responsabile scientifico propone al Consiglio Direttivo i nominativi dei componenti che aderiscono a titolo volontario. Il Consiglio Direttivo, su proposta non vincolante del responsabile scientifico, stabilisce il numero dei componenti l'organismo e provvede al conferimento delle relative nomine. Il Comitato scientifico resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono ricevere rinnovi di incarichi.

Durata e modalità di funzionamento verranno previsti da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

ART. 32) ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. 117/2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 117/2017 l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, D.Lgs. 117/2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

I componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti

dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 33) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. D.Lgs. 117/2017, la revisione dei conti è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI

BILANCIO

ART 34) BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno primo gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 117/2017.

ART.35) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 36) ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'associazione di promozione sociale si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;
- per decisione degli associati.

L'associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 117/2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 37) LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

ART. 38) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 40) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo. Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 41) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.